

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE REALIZZAZIONE LOCALE DIMOSTRATIVO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE 4.0 PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE/FORMAZIONE/CONSULENZA DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO

TRA

PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza dei Giudici, 3 - P.IVA e C.F. 06178350841 – SDI SUBM70N, rappresentata in tal sede da Mario Casabianca, in qualità di Direttore Vicario, di seguito individuato come “PromoFirenze”;

e

nome azienda con sede legale a, Via P.IVA e C.F. SDI rappresentata da in qualità di legale rappresentante e di seguito individuato come “Sponsor”;

entrambe di seguito individuate/i anche come “le parti”;

Premesso

che la Camere di Commercio attraverso i Punto Impresa Digitale intende sensibilizzare e diffondere la cultura e la pratica dell’innovazione digitale nelle Micro Piccole Medie Imprese di tutti i settori economici.

che il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Firenze nasce per accompagnare e supportare le imprese del territorio fiorentino nella trasformazione digitale 4.0 con un approccio sinergico e complementare.

che nell’ambito della fase di sensibilizzazione delle imprese del territorio sull’implementazione di tecnologie di Impresa 4.0, a seguito di numerosi eventi in cui startup e aziende fornitrici del territorio hanno fatto “toccare con mano” le suddette tecnologie e con l’obiettivo di abbattere il “muro” di paura ed indifferenza di molte imprese nei confronti dell’innovazione digitale, è stata riscontrata la forte necessità di dedicare un locale, all’interno della Camera di Commercio di Firenze, nell’area Work in Florence gestita da PromoFirenze, per la dimostrazione di funzionamento e modo d’utilizzo di strumenti innovativi quali realtà virtuale ed aumentata, stampanti 3D, scanner 3D, controllo vocale e domotica, droni indoor, robot.

Si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione **finanziaria/tecnica/mista** è il **servizio/bene** da nell’apposito locale sito negli spazi Work in Florence all’interno della Camera di Commercio di Firenze in Piazza Mentana, 1 Firenze.

ART. 2 - ELEMENTI GENERALI RIFERIBILI ALLA SPONSORIZZAZIONE

Le parti individuano, ciascuna nell’ambito delle proprie strutture organizzative, unità e/o soggetti responsabili dell’esecuzione del presente contratto e delle procedure varie (amministrative, fiscali, contabili) ad esso correlate. Di ciò provvederanno a darsene reciprocamente comunicazione scritta.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si impegna a mettere a disposizione

ART. 4 - OBBLIGHI DI PROMOFIRENZE

PromoFirenze si impegna a:

- a) consentire allo Sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare il suo stato di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione;
- b)
- c)

ART. 5 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE

5.1. Il valore delle prestazioni rese dallo sponsor a favore di PromoFirenze per i servizi e le forniture è pari a € + IVA, dal momento che l'importo dei servizi e delle prestazioni rese a favore di PromoFirenze è di € + IVA.

Dettaglio della fornitura:

5.2. Lo sponsor tecnico provvederà a fatturare in un'unica soluzione a PromoFirenze il corrispettivo per la spesa per l'intero intervento pari a € + Iva.

5.3 PromoFirenze provvederà ad emettere una fattura per la sponsorizzazione tecnica per l'importo di € (di cui € per corrispettivo ed € per Iva 22%) a titolo di sponsorizzazione. Non è ammessa compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti, i quali devono essere pagati interamente a mezzo di bonifico bancario.

5.4. In considerazione del fatto che dal 1 gennaio 2018 l'art. 3 del D.L. 148/2017 ha esteso lo split payment anche ad altri soggetti, la fattura dovrà riportare la seguente indicazione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72" e verrà pagata al netto dell'IVA esposta nel documento.

5.5. la fattura elettronica dovrà contenere come numero di riferimento il codice ORF xxx e dovrà riportare il CIG: xxxxxxxxxxxx;

5.6. PromoFirenze non garantisce alcun risultato di ritorno pubblicitario e comunicativo per lo sponsor.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In ogni caso, il contratto potrà essere risolto qualora lo sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione agli obblighi assunti. Resta salva la facoltà di PromoFirenze di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 7 - PENALI

PromoFirenze si riserva di inserire all'interno del contratto eventuali penali, fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione, sia essa finanziaria, tecnica ovvero mista.

ART. 8 - DURATA

Il presente contratto è valido

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa inerente e conseguente la stipulazione del presente contratto è a carico dello sponsor.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto, è competente il Foro di Firenze.

ART. 10 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente contratto.

Firenze,

Nome Azienda
Rappresentante Legale

PromoFirenze
Mario Casabianca

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano specificatamente le clausole n.: 3 (obblighi dello sponsor), 4 (obblighi di PromoFirenze), 6 (Risoluzione del contratto), 7 (Penali), 10 (risoluzione delle controversie).

Nome Azienda
Rappresentante Legale

PromoFirenze
Mario Casabianca